



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

T.A.R. Lombardia (sede di Brescia), sez. I, 28 marzo 2024, n. 258: screening VIA – procedimento speciale – esclusa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/90

Il TAR Brescia nell'occuparsi dell'applicabilità o meno dell'art. 10 bis L. 241/1990 (cd. preavviso di rigetto) al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. *screening*) di cui all'art. 19 d. lgs. 152/2006, si sofferma preliminarmente sulla natura di quest'ultimo.

Il Giudice bresciano rammenta che lo *screening* di VIA svolge la funzione di verifica preliminare della potenziale incidenza sull'ambiente e sulla salute pubblica di un determinato progetto, alla luce della quale l'Amministrazione competente impone l'assoggettamento del progetto alla VIA solo laddove rilevi significativi elementi di impatto negativo. Lo *screening* è dunque una procedura cronologicamente preliminare alla VIA ed eventuale, poiché il suo espletamento è necessario nei soli casi stabiliti dal d. lgs. 152/2006 (allegato IV alla parte seconda del TUA per progetti di competenza regionale; allegato II bis alla parte seconda del TUA per progetti di competenza statale). Conseguentemente la verifica di assoggettabilità a VIA non può considerarsi una fase costitutiva ed imprescindibile della VIA, essendo il suo preventivo espletamento dovuto nei soli casi individuati dal legislatore.

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (*ex multis* Cons. Stato n. 3168/2023) lo *screening* di VIA è inoltre caratterizzato dalla sommarietà della valutazione da parte dell'Amministrazione competente, ciò nell'ottica di evitare un'inutile duplicazione procedimentale: la completa istruttoria e verifica dell'effettivo impatto ambientale del progetto presentato sarà eventualmente eseguita in sede di successiva VIA, ove necessaria.

Secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dal TAR Brescia, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 non è, pertanto, applicabile al procedimento di *screening* di VIA in ragione della assoluta specialità del procedimento, che si sostanzia in un eventuale passaggio intermedio verso la VIA completa. Dunque, il provvedimento di assoggettabilità a VIA non costituisce un provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dall'interessato (presupposto applicativo del cd. preavviso di rigetto), bensì un provvedimento interlocutorio che non si pronuncia positivamente o negativamente sul progetto presentato, ma solamente sulla decisione di assoggettare o meno il progetto medesimo a VIA.

Non vale a giustificare l'applicabilità dell'art. 10 bis L. 241/1990 allo *screening* di VIA nemmeno la previsione di cui all'art. 9 d. lgs. 152/2006 di generale applicazione delle norme della L. 241/1990 alle procedure disciplinate dal TUA, poiché essa è limitata alle ipotesi di loro compatibilità con il procedimento ambientale, compatibilità che nel caso del procedimento di assoggettabilità a VIA e del preavviso di rigetto non sussiste in ragione della particolare specialità del primo.

Per completezza si aggiunge che l'applicabilità del preavviso di rigetto allo *screening* di VIA è stato espressamente escluso dal legislatore ai sensi del comma 10 bis dell'art. 6 d. lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'art. 25, lett. b), n. 2, D.L. n. 77/2021 conv. nella L. n. 108/2021 ed entrato in vigore in data 1.6.2021.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202300232&nomeFile=202400258_01.html&subDir=Provvedimenti